

Formazione Maggioli

Corso online

La notifica degli atti tributari e delle violazioni al Codice della strada Criticità e soluzioni

Venerdì 7 febbraio 2025, ore 9.00 – 11.00

Docente

Maria Suppa

Avvocato tributarista.

Patrocinante in Cassazione e innanzi alle altre Magistrature Superiori.

Autrice di pubblicazioni in materia



www.ufficiotributi.it

La rivista giuridica online
in materia di tributi locali e regionali

“Ufficio Tributi” è il servizio Internet dedicato alla fiscalità locale, regionale e alla riscossione pubblica. Costantemente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza.


Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all'anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200



www.polizialocale.com
La rivista giuridica online
per i Comandi di Polizia Locale

“Polizia Locale” è il servizio internet di informazione e aggiornamento professionale dedicato ai Comandi di Polizia Locale. Quotidianamente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza, tutte puntualmente commentate.

Servizi inclusi:

- ❖ Polizia Locale Channel (corsi online sulle tematiche di maggiore interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Codice della strada e Legge 241/1990 annotati con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

Maria Suppa

Guida alle modalità di notifica degli atti degli Enti locali

- ▶ Atti tributari
- ▶ Atti extratributari
- Notifica mediante agente notificatore
- Notifica diretta

Aggiornato al:

- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (Vizi di notifica)
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (Notifica PEC atti tributari)



ACCESSO GRATUITO AL CORSO ONLINE
Le notifiche degli atti a mezzo posta e tramite PEC
Relatrice: Maria Suppa

Il volume offre una panoramica completa delle modalità di notifica che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione degli Enti Locali e dei soggetti riscossori per la notifica dei propri atti: dalla notifica codicistica mediante agente notificatore ex artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile alle più recenti modalità di notificazione diretta a mezzo posta elettronica certificata (tramite la nuova piattaforma digitale SEND, nonché secondo la procedura di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973).

Un'attenzione particolare è dedicata alle modalità di notifica a mezzo posta, ai sensi della L. n. 890/1982, e mediante raccomandata A.R., con l'obiettivo di fornire una conoscenza specifica e mirata a coloro che sono chiamati a svolgere la delicata fase di notificazione degli atti tributari ed extratributari per conto dell'Ente Locale.

Il volume analizza, altresì, le modalità di notifica degli atti tributari ed extratributari nei confronti delle persone giuridiche, anche in considerazione delle vicende societarie che spesso interessano le società (quali, ad es., la cancellazione dal registro delle imprese, la fusione, la trasformazione, il mutamento della denominazione sociale, ecc.) e delle quali gli Enti impositori devono tenere conto al fine di procedere correttamente.

Ampio spazio è, infine, dedicato alla materia delle successioni *mortis causa*, relativamente alla corretta intestazione e notifica degli atti impositivi nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento dei debiti tributari ed extratributari del *de cuius*.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it



Il Codice della strada annotato e aggiornato con tutte le modifiche normative introdotte dalla riforma di dicembre 2024, nonché coordinato con le leggi collegate e completato da pratiche schede e tabelle sinottiche.

Le leggi collegate al Codice della strada sono suddivise per materia:

- Assicurazione obbligatoria • Autoscuole e agenzie pratiche automobilistiche • Autotrasporti • Depenalizzazione • Documenti per la guida e la circolazione • Integrazioni al Codice della strada • Mobilità urbana e parcheggi • PRA e Sportello dell'automobilista • Revisioni dei veicoli • Tachigrafo e tempi di guida • Tasse automobilistiche • Trasporto internazionale di persone • Trasporto pubblico di persone e taxi • Tutela dell'ambiente e veicoli fuori uso • Veicoli e dispositivi speciali.

Il volume contiene anche il Regolamento di esecuzione annotato, completo di Appendici e Allegati con la segnaletica stradale a colori.

Il Codice è dotato inoltre di:

- indice analitico-alfabetico
- indice cronologico.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it



Prontuario pratico-operativo indispensabile per le attività di controllo su strada e per la gestione delle procedure sanzionatorie in ufficio. È corredato di note comportamentali, riferimenti giurisprudenziali e indicazioni tecnico-giuridiche, schemi operativi e tabelle sanzionatorie per la rapida individuazione e applicazione di tutte le sanzioni in materia di violazioni al Codice della strada e sulla circolazione stradale. Ogni ipotesi di violazione riporta la descrizione (con la formula da trascrivere sui verbali) ed evidenza in modo schematico:

- norma di riferimento;
- sanzione pecuniaria ed eventuale sanzione accessoria;
- specifiche indicazioni operative e pratiche.

Il Prontuario è completo di schemi operativi e tavole sinottiche oltre che di un'ampia sezione dedicata alle norme complementari al Codice della strada ed ai controlli riguardanti tutte le tipologie di trasporto su strada. Il testo è stato interamente riveduto e aggiornato con tutte le più recenti norme, sentenze e circolari in materia emanate fino al 31/12/2024: riforma Codice della strada, aggiornamento nuovi importi sanzioni, ecc.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

LE CAUSE DI INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

L'inesistenza e la nullità - Diritto vivente

L'inesistenza della notifica è configurabile

- in caso di totale mancanza materiale dell'atto.
- Notifica effettuata da un soggetto privo di legittimazione o nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente (società cancellate decorso il quinquennio ex art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, atto intestati e notificato al *de cuius*).
- Notifica effettuata totalmente al di fuori dello schema legale.

IL VIZIO DI INESISTENZA DELLA NOTIFICA PEC

- **E' inesistente la notifica nei casi di mancato ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna.**
- La notificazione effettuata tramite PEC, se manca la ricevuta di consegna è inesistente, poiché equivale ad una omessa notifica.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 31/05/2023, n. 15345)

LE CAUSE DI INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

La notifica inesistente

Art. 7-sexies (Legge n. 212//2000 (Vizi delle notificazioni))

1. E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

IL VIZIO DI INESISTENZA DELLA NOTIFICA PEC

La notifica inesistente

Art. 7-sexies (Legge n. 212//2000 (Vizi delle notificazioni))

2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta **l'inefficacia.**

LE CAUSE DI INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

La notifica nulla

Art. 7-sexies (Legge n. 212//2000 (Vizi delle notificazioni))

1. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

LE CAUSE DI INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

La nullità - Diritto vivente

La nullità della notifica è configurabile

in tutti i casi in cui si devia dal procedimento legale salvo che non rientrino nella categoria dell'inesistenza.

I VIZI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC

Vizi di nullità della notifica

- **E' nulla e non inesistente la notifica nei casi di illeggibilità degli allegati.**
- In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 23/10/2023, n. 3082; Corte di Cassazione, Ordinanza 08/06/2023, n. 16189)

I VIZI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC

E' nulla e non inesistente la notifica effettuata da PEC a PEO

La notificazione effettuata da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando **impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione** medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 31/05/2023, n. 15345)

I VIZI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC

**E' nulla e non inesistente la notifica
nei casi di incompletezza delle indicazioni nell'oggetto**

La mancata indicazione nell'oggetto di una o più delle informazioni previste dalla norma comporta la nullità e non l'inesistenza della notifica.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 22/03/2023, n. 8217)

GLI EFFETTI PROCESSUALI DEI VIZI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA

- **Sanatoria dei vizi di nullità (no inesistenza) della notifica ex artt.156 e 160 del Codice di procedura civile nei casi di intervenuta conoscenza effettiva dell'atto entro i termini di decadenza/prescrizione.**
- La nullità della notifica di un atto non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto stesso, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del destinatario, entro il termine di decadenza/prescrizione previsto dalla legge per la sua emissione.

(Corte di Cassazione, SS.UU., 17/12/2021, n. 40543; Corte di Cassazione, SS.UU., 08/04/2022, n. 11550; Corte di Cassazione, Ordinanza 13/12/2023, n. 34915; Corte di Cassazione, Ordinanza 05/12/2023, n. 33948)

LA SANATORIA DEI VIZI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC

La sanatoria del vizio di nullità della notifica ex artt.156 e 160 del Codice di procedura civile opera anche nei casi di notifiche telematiche.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 22/03/2023, n. 8217; Corte di Cassazione, Ordinanza 31/05/2022, n. 17733; Corte di Cassazione, Ordinanza 02/03/2022, n. 6912; Corte di Cassazione, SS.UU., 17/12/2021, n. 40543; Corte di Cassazione, SS.UU., 18/04/2016, n. 7665)

LA NULLITÀ DERIVATA

L'omissione o irrituale notificazione di un **atto presupposto** costituisce **vizio procedurale che comporta la nullità “derivata” dell'atto consequenziale** (pur se ritualmente notificato).

(Corte di Cassazione, SS.UU., 17/12/2021, n. 40543; Corte di Cassazione, Ordinanza 18/01/2023, 1382; *ex multis*, Corte di Cassazione, Ordinanza 05/05/2022, n. 14330; Corte di Cassazione, Ordinanza 22/04/2022, n. 12832; Corte di Cassazione, Ordinanza 29/01/2019, n. 2428; Corte di Cassazione, Ordinanza 28/12/2018, n. 32243)

LA NULLITÀ DERIVATA

In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto **diventa titolo esecutivo** e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 18/01/2023, n. 1382; Corte di Cassazione, Ordinanza 01/04/2021, n. 9059)

LA NULLITA' DERIVATA

Il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente (art. 196 del Codice della strada) - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al Prefetto o al Giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis del Codice della strada per impedire che essi diventino definitivi.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 18/01/2023, n. 1382; Corte di Cassazione, Ordinanza del 09/11/2022, n. 32920)

LA NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI ATTI TRIBUTARI DAL 30 APRILE 2024

Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo
biennale*

Art. 1, co. 2, lett. d)



La disposizione è in vigore dal 22/02/2024 e trova applicazione **agli atti
emessi dal 30/04/2024**

ABROGAZIONE

Art. 60, co. 7, DPR 29 settembre 1973, n. 600

(come mod.dall'art.7-quater, co. 6, del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016)

Le notificazioni degli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possono essere effettuate direttamente dal competente ufficio a mezzo pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi pec (INI-PEC).

LA NOTIFICA A MEZZO PEC DAL 30 APRILE 2024

Art. 60-ter DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del Codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:

LA NOTIFICA A MEZZO PEC DAL 2024

Possibilità per gli Enti impositori e i soggetti riscossori di procedere direttamente alla notifica e comunicazione di tutti gli atti tributari, nonché degli atti cautelari e di quelli esecutivi, a mezzo PEC, nei confronti di tutti i soggetti, al domicilio generale risultanti dai pubblici elenchi o a quello speciale se eletto.

I PUBBLICI ELENCHI E IL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 6, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 82/2005 (cd. CAD)

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come **domicilio speciale** per determinati atti o affari ai sensi **dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82/2005.**

L'INVIO DA UNA PEC NON RISULTANTE DAI PUBBLICI ELENCHI

La notifica di un atto effettuata da parte dell'Ente impositore/soggetto riscossore da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi è pienamente legittima.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 16/02/2023, n. 982; Corte di Cassazione, Ordinanza 04/07/2023, n. 18821)

I PUBBLICI ELENCHI

Se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblici servizi



al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (**IPA**), di cui all'articolo 6-ter del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

I PUBBLICI ELENCHI

Se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti, con obbligo di iscrizione in albi, registri o elenchi



INIPEC - Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e professionisti (art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005)

Anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'INAD - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

LE NOTIFICHE NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI

L'indirizzo di posta elettronica certificata dei professionisti risultante su INI-PEC può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all'attività professionale.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 22/01/2025, n. 1615; Corte di Cassazione, Ordinanza 06/05/2024, 12134)

I PUBBLICI ELENCHI

Se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato per i quali non vige l'obbligo di iscrizione in albi, elenchi o registri



al domicilio digitale **professionale** risultante su **INAD**, Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese, ex art.6-quater del D.Lgs. n. 82/2005, o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente.

DOMICILIO DIGITALE PERSONALE E DOMICILIO DIGITALE PROFESSIONALE

Solo i professionisti hanno facoltà di eleggere nell'INAD **sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale**. La distinzione tra i due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto è resa evidente all'interno dell'INAD sia all'interessato, al momento dell'elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell'INAD.



Art. 6 quater, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005

È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

I SOGGETTI CHE POSSONO ELEGGERE IL DOMICILIO DIGITALE SU INAD

Art. 6 quater del D.Lgs. n. 82/2005

Possono eleggere il domicilio digitale mediante registrazione su INAD:

- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della Legge n. 4/2013;
- gli Enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

LA REGISTRAZIONE ALL'INAD

La registrazione avviene accedendo tramite il relativo portale, identificandosi tramite:

- SPID (sistema pubblico di identità digitale, ex art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005);
- CIE (carta d'identità elettronica, ex artt. 64 e 66 del D.Lgs. n. 82/2005);
- CNS (la carta nazionale dei servizi, ex art. 66 del D.Lgs. n. 82/2005).

per gli Enti, la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato.

LA REGISTRAZIONE ALL'INAD

La questione delle notifiche PEC alle ditte individuali e ai professionisti

Garante Privacy:

- nota prot. n. 18521 del 20/05/2020 (problematica relativa notifica alla PEC dell'impresa individuale estratta dall'INI-PEC);
- nota prot. n. DRP/PS/147434 del 27/10/2021 (problematica relativa alla notifica alla PEC del professionista).

No notifica PEC nei confronti delle imprese individuali e degli studi professionali, nei casi di veicolo intestato alla persona fisica.

LA REGISTRAZIONE ALL'INAD

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A4027/20/127/9 del 08/06/2020
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/STRAD/1/10060.U2021 del 17/11/2021

IL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Se destinati alle persone fisiche, ai soggetti di diritto privato e ai professionisti per i quali non vige l'obbligo di iscrizione in registri o pubblici elenchi, che hanno eletto un domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, co. 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82/2005



al domicilio digitale speciale eletto, anche se hanno eletto il domicilio digitale si INAD.

IL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Domicilio digitale speciale per determinati atti o affari (art. 3-bis, co. 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82/2005)

È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

L'ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE

Art. 47 del Codice civile (Elezione di domicilio)

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Art.141 del Codice di procedura civile (Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

L'ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE

L'elezione di domicilio digitale speciale deve essere specifica e il domicilio deve essere comunicato.

“...Dal combinato disposto di cui all’art. 47 del Codice civile, all’art.141 del Codice di procedura civile e all’art. 3-bis, co. 4-quinquies del D.Lgs. n. 82/2005, consegue che il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari e necessita della specifica indicazione da parte di chi elegge il domicilio degli atti che si vuole ricevere a detto indirizzo...”

(Corte di Cassazione, 11/05/2023, n. 12958)

PER GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATI – IL PROCEDIMENTO

Art. 60-ter, co. 3, del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati...

se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato **risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo**:

PER GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATI – IL PROCEDIMENTO

Art. 60-ter del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

Nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti di diritto privato e dei professionisti per i quali non vige l'obbligo di iscrizione in registri o pubblici elenchi che hanno il domicilio digitale su INAD o hanno eletto il domicilio digitale speciale



si **deve** procedere alla **rinotifica**, entro i termini di **decadenza**, mediante una **delle altre modalità previste dall'ordinamento**, con esclusione dell'articolo 149-bis del Codice di procedura civile.

PER GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATI – IL PROCEDIMENTO

Art. 60-ter del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

Nei confronti delle ditte, società e professionisti per i quali vige l'obbligo di iscrizione in registri o pubblici elenchi



deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 60-ter del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

Ai fini **del rispetto dei termini di decadenza**, la notifica, si considera perfezionata

per il notificante

nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la **ricevuta di accettazione** che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 60-ter del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

per il destinatario

alla data di **avvenuta consegna** contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'Ente Locale.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 60-ter del DPR n. 600/1973 (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

per il destinatario

nei casi di deposito telematico, nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

L'avviso di avvenuta consegna rappresenta il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 26/10/2023, n. 29756; Corte di Cassazione, Ordinanza 28/04/2023, n. 211291; Corte di Cassazione, Ordinanza 31/05/2022, n. 17733; Corte di Cassazione, Ordinanza 02/03/2022, n. 6912; Corte di Cassazione, Ordinanza 22/11/2021, n. 36010)

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Se è contestata la mancata notifica dell'atto, **l'Ente mittente è tenuto a produrre in giudizio la copia della ricevuta di avvenuta consegna che completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati**, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (malfunzionamenti).

(Corte di Cassazione, Ordinanza 26/10/2023, n. 29756; Corte di Cassazione, Ordinanza 28/04/2023, n. 211291; Corte di Cassazione, Ordinanza 31/05/2022, n. 17733; Corte di Cassazione, Ordinanza 02/03/2022, n. 6912; Corte di Cassazione, Ordinanza 22/11/2021, n. 36010)

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

NO perfezionamento notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per "casella piena".

(Corte di Cassazione, SS.UU., 05/11/2024, n. 28452)

IL DOCUMENTO INFORMATICO

La notifica di un atto amministrativo può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento nativo digitale o un duplicato informatico, sia allegando una copia informatica di un documento informatico o una copia informatica di un documento analogico.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 28/04/2022 n. 13323; Corte di Cassazione, Ordinanza 22/02/2022, n.5790; Corte di Cassazione, Ordinanza 22/02/2022, n. 3901)

LA CONFORMITÀ DELLA COPIA ALL'ORIGINALE

Contestazione specifica

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma **va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato**, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (**art. 2719 del Codice civile**).

(Corte di Cassazione, Ordinanza 19/12/2023, n. 35541; Corte di Cassazione, Ordinanza 04/07/2023, n. 18821; Corte di Cassazione, Ordinanza 05/05/2022, n. 14259; Corte di Cassazione, Ordinanza 05/10/2020, n. 21328; Corte di Cassazione, Ordinanza 30/09/2020, n. 620785; Corte di Cassazione, Ordinanza 05/03/2020, n. 6349; Corte di Cassazione, Ordinanza 18/02/2020, n. 4104)

LA COPIA ANALOGICA DELL'ORIGINALE DIGITALE

La copia analogica dell'atto amministrativo **sottoscritto digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale** informatico nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, **tiene luogo dell'originale** e può essere **validamente notificata anche secondo le modalità di notifica tradizionali.**

(Corte di Cassazione, Ordinanza 19/06/2024, n. 16846)

LA NOTIFICA PEC DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Ministero dell'Interno, Decreto 18 dicembre 2017

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, tramite posta elettronica certificata

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal D.Lgs. n. 217/2017

Decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Ministero dell'Interno, Circolare del Ministero 20/02/2018

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IMPOSSIBILE PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

Mancata notifica per causa imputabili al destinatario - Art. 5, co. 3, Decreto 18 dicembre 2017 (casella non più attiva o piena)

Si procede secondo una delle altre modalità di notifica, sempre nel rispetto dei termini di decadenza ex art. 201 del Codice della strada, con oneri a carico del destinatario.



Copia con attestazione di conformità della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna della notifica tentata.

NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IMPOSSIBILE PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

Specifica indicazione, nella relazione di notifica, del tentativo di notifica, della mancata consegna per causa imputabile al destinatario, del domicilio digitale cui la notifica è stata tentata.

IMPOSSIBILITÀ A PROCEDERE ALLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Impossibilità a procedere alla notifica a mezzo PEC - Art. 5, co. 4, Decreto 18 dicembre 2017 (mancata elezione di un domicilio digitale)



La procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 5 Decreto 18 dicembre 2017 (Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata)



Ai fini del rispetto dei termini di cui all'art.201 del Codice della strada, la notifica, si considera perfezionata

per il notificante

nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la **ricevuta di accettazione** che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 5 Decreto 18 dicembre 2017 (Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata)



per il destinatario

alla data di **avvenuta consegna** contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'Ente Locale.

LA PEC EUROPEA

Art. 65, co. 7, del Decreto Legislativo n. 82/2005

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE.

LA PEC EUROPEA

**Artt. 43 e 44 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
23 luglio 2014, n. 910/2014 (efficace dal 01/07/2016)**

Il **SERC** (Servizio elettronico di recapito certificato) è un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica, che fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi (fra cui **prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati**) e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate.

LA PEC EUROPEA

**Artt. 43 e 44 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
23 luglio 2014, n. 910/2014 (efficace dal 01/07/2016)**

Il **SERCQ** (servizio elettronico di recapito certificato **qualificato**) è un SERC che, in più, rispetta gli ulteriori requisiti dettati dall'art. 44 del medesimo Regolamento "eIDAS", ovvero permette di trasmettere dati fra terzi per via elettronica fornendo **anche la certezza dell'identità del mittente e del destinatario**.

LA PEC EUROPEA

Dal punto di vista tecnico la PEC europea è formalmente una

REM (*Registered Electronic Mail*) che risulta conforme alle regole sul recapito elettronico certificato e qualificato (SERCQ) previste nel Regolamento eIDAS del 2014 e consente di superare i limiti della PEC, ***in primis***, **garantendo la certezza dell'identità del mittente e del destinatario.**

LA PEC EUROPEA

La PEC europea garantisce:

- **la certezza dell'identità del mittente e del destinatario dei messaggi**, grazie a un meccanismo di verifica;
- **maggiore sicurezza**, grazie ad ulteriori controlli e autorizzazioni per accedere e gestire le caselle PEC;
- la possibilità, per cittadini, imprese e P.A., **di utilizzare la PEC con valore legale nell'intero territorio Europeo.**

LA PEC EUROPEA

Per adeguare la casella PEC agli *standard* europei è necessario:

- confermare l'identità del titolare della PEC tramite il riconoscimento che potrà essere eseguito con diverse modalità (SPID, CIE (carta d'identità elettronica), firma digitale, videochiamata con un operatore, CNS (Carta nazionale servizi);
- attivare la verifica in 2 passaggi sulla casella PEC.

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Art. 140 del Codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per:

- **irreperibilità temporanea** del destinatario e dei **consegnatari**;
- irreperibilità temporanea del destinatario e **rifiuto** da parte di uno dei consegnatari;
- incapacità.

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Valore presuntivo delle risultanze anagrafiche

Se la notifica è effettuato ad un indirizzo che coincide con le risultante anagrafiche ma non con la dimora effettiva, la notifica è nulla, poiché le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, **assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.**

(Corte di Cassazione, Ordinanza 24/03/2023, n. 8463)

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Residenza effettiva

“...la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato nel P.R.A. dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso”...”

(Corte di Cassazione, Ordinanza 02/09/2023, n. 25885; Corte di Cassazione, Ordinanza 07/03/2023, n. 6722)

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - La nullità della notifica ex art. 140 del Codice di procedura civile se non effettuata nella residenza effettiva

“... ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento, concreta un'ipotesi di nullità della notifica...”

(Corte di Cassazione, Ordinanza 09/09/2024, n. 24233)

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Art. 140 del Codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

La notifica si ha per eseguita con il ricevimento della raccomandata informativa, o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 02/09/2024, n. 23518; Corte di Cassazione, Ordinanza 09/08/2024, n. 22579; Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3)

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Art. 140 del Codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

- La notifica si perfeziona anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza.
- La notifica si perfeziona anche nel caso in cui l'avviso di ricevimento contenga la dicitura "irreperibile", "sconosciuto".

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Art. 140 del Codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, **sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'operatore postale** in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è **parte integrante della relazione di notifica ex art.140 del Codice di procedura civile**, in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto **nella sfera di conoscibilità del destinatario**.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 09/08/2024, n. 22579; Corte di Cassazione, Ordinanza 18/03/2024, n. 7159)

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Art. 143 del Codice di procedura civile (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la **residenza, la dimora e il domicilio del destinatario** e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante **deposito di copia dell'atto nella casa comunale**

- dell'ultima residenza
- se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

- Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al Pubblico Ministero.
- Nei casi previsti nel presente e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Diritto vivente - Art. 143 del Codice di procedura civile (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 del Codice di procedura civile, non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'agente notificatore, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né le sole risultanze anagrafiche, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che **la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza; a tal fine, la relata di notificazione deve contenere l'indicazione delle ricerche svolte.**

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Diritto vivente - Art. 143 del Codice di procedura civile (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

La notificazione ex art. 143 del Codice di procedura civile deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto **ad opportune ricerche**, non solo anagrafiche.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 08/11/2021, n. 32444; Corte di Cassazione, Ordinanza 26/04/2021, n. 10983; Corte di Cassazione, Ordinanza 07/04/2021), n. 9292)

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Diritto vivente - Art. 143 del Codice di procedura civile (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

In presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario, deve essere seguita la procedura delle notifiche all'estero e non quella prevista dall'art. 143 del Codice di procedura civile, non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti".

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A.R.

Notifica tramite raccomandata A.R.

- Al momento della consegna dell'atto al destinatario o ad uno dei consegnatari.
- Decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso il punto di deposito (o dal ritiro se precedente).

(Corte di Cassazione, Ordinanza 20/02/2023, n. 5303)

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982 (Rifiuto dell'avviso di ricevimento e del piego)

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, **mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento** che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Art. 8, commi 4 e 5, Legge n. 890/1982 (Rifiuto dell'avviso di ricevimento e del piego)

La notificazione si ha comunque per eseguita:

- trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata;
- dalla data del ritiro del piego, se antecedente a tale termine.

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente - Nullità della notifica nei casi di avviso di ricevimento incompleto

“...ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla”.

L'IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA

Diritto vivente

La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della Legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

(Corte di Cassazione, SS.UU., 15/04/2021, n. 10012)

L'IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Art. 9 Legge n. 890/1982

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.

La notifica non si perfeziona.